

ISVAP

istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private
e di interesse collettivo

SERVIZIO ISPETTIVO
III SEZIONE

RACCOMANDATA

Roma 5 dicembre 1986

Prot. n. 617405

Allegati

Agli Enti ed alle Imprese di
Assicurazione
esercenti il ramo vita
LORO SEDI

Alle Rappresentanze Generali
per l'Italia delle Imprese Estere
di Assicurazione
esercenti il ramo vita
LORO SEDI

e p.c. Al Ministero dell'Industria,
del Commercio e dell'Artigianato
- Gabinetto -
Via Molise, 2
00187 - ROMA

Al Ministero dell'Industria,
del Commercio e dell'Artigianato
Direz. Gen. Assicurazioni Private
e di interesse collettivo
Via Campania, 59/c
00187 - ROMA

All'Associazione Nazionale fra
le Imprese Assicuratrici
Via della Frezza, 70
00100 - ROMA

CIRCOLARE N. 63

Oggetto: Assicurazione vita: ritardo nei pagamenti alla scadenza.

Pervengono a questo Istituto reclami da parte di assicurati
nei quali si lamenta che il pagamento delle prestazioni dovute dalle
imprese che esercitano le assicurazioni sulla vita avviene in ritardo.

In relazione a ciò appare necessario anzitutto richiamare l'attenzione degli enti e società in indirizzo sui termini previsti per il pagamento delle prestazioni nelle condizioni generali di polizza, approvate a seguito della revisione del tariffario stabilita con circolare del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 2 giugno 1977 n. 398. In particolare, nelle predette condizioni è stabilito che tutti i pagamenti debbano essere effettuati entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione, dietro consegna dell'originale di polizza e allegati. Qualora la domanda di liquidazione sia anteriore alla data di scadenza del contratto il termine decorre dalla data stessa.

In relazione, peraltro, agli inconvenienti lamentati dagli assicurati nei citati esposti appare altresì necessario integrare le previsioni delle polizze con altre prescrizioni.

In primo luogo, per i contratti stipulati in epoca antecedente alla surrichiamata revisione del tariffario Vita, nelle cui condizioni di polizza non siano specificati il termine e la documentazione necessaria per il pagamento delle prestazioni, le imprese dovranno dare con tempestività agli assicurati una adeguata comunicazione per consentire il pagamento nei termini di cui sopra.

In caso di riscatto, non essendo indicata nelle condizioni generali di polizza la documentazione che l'assicurato deve presentare, le imprese dovranno provvedere con sollecitudine ad invitare l'interessato a presentare la documentazione necessaria, specificandola. Il pagamento della somma assicurata dovrà parimenti essere effettuato entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione.

Da ultimo, per realizzare una migliore tutela dell'assicurato è necessaria una modifica delle condizioni di polizza per acquisire al momento della stipulazione o nel corso del contratto il certificato di nascita che, attualmente, deve essere consegnato al momento della scadenza. Dovranno, inoltre, essere previsti interessi moratori per il caso di ritardo nel pagamento. Gli enti e le imprese in indirizzo dovranno integrare o modificare le condizioni di polizza nel senso sopra indicato entro sei mesi dalla data della presente circolare.

Si prega di dare assicurazione.

Il Presidente
(Dino Marchetti)

